

**D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (suppl. ord. G.U. 29 luglio 2003, n. 123).** Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE<sup>1 2 3</sup>.

<sup>1</sup> Epigrafe così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Nel presente provvedimento la parola "abbonato" è stata sostituita dalla parola "contraente" ex art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

<sup>3</sup> I componenti del Garante per la protezione dei dati personali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a cinque anni (art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114).

## **Parte I**

### Disposizioni generali

#### **Titolo I**

##### Principi e disposizioni generali<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### Capo I

##### *Oggetto, finalità e Autorità di controllo*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**1. Oggetto.** 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2. Finalità.** 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-bis. Autorità di controllo.** 1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### Capo II

##### *Principi*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.** 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali<sup>1</sup>.

**1-bis.** Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento<sup>2</sup>.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis<sup>1</sup>.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione<sup>1</sup>.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-*quater*. Regole deontologiche.** 1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-*quinquies*. Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione.** 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-*sexies*. Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.**

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato<sup>1</sup>.

1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al

trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità<sup>2</sup>.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
- b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
- c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
- d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
- e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
- f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
- g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
- h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
- i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale<sup>3</sup>;
- l) attività di controllo e ispettive;
- m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
- o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- p) obiezione di coscienza;
- q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
- t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
- u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
- dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>3</sup> Lettera così modificata dall'art. 1, comma 681, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-septies.** *Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.* 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-octies.** *Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.* 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-novies.** *Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.* 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-decies.** *Inutilizzabilità dei dati.* 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo III

*Disposizioni in materia di diritti dell'interessato*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Capo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-undecies.** *Limitazioni ai diritti dell'interessato.* 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

- a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;  
f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio;  
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale<sup>1</sup>.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonchè del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma<sup>2 3</sup>.

<sup>1</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 681, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 681, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-duodecies. Limitazioni per ragioni di giustizia.** 1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonchè dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonchè i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-terdecies. Diritti riguardanti le persone decedute.** 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo IV

*Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-quaterdecies.** *Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati.* 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-quinquiesdecies.** *Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e poi abrogato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

**2-sexiesdecies.** *Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.* 1. Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**2-septiesdecies.** *Organismo nazionale di accreditamento.* 1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**3.** *Principio di necessità nel trattamento dei dati.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**4.** *Definizioni.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**5.** *Oggetto ed ambito di applicazione.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**6.** *Disciplina del trattamento.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo II

Diritti dell'interessato<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**7.** *Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**8. Esercizio dei diritti.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**9. Modalità di esercizio.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**10. Riscontro all'interessato.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**Titolo III**

**Regole generali per il trattamento dei dati¹**

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**Capo I**

**Regole per tutti i trattamenti¹**

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**12. Codici di deontologia e di buona condotta.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**13. Informativa.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**15. Danni cagionati per effetto del trattamento.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**16. Cessazione del trattamento.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**17. Trattamento che presenta rischi specifici.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**Capo II**

**Regole ulteriori per i soggetti pubblici¹**

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



**19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Capo III**

*Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**23. Consenso. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**25. Divieti di comunicazione e diffusione. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**26. Garanzie per i dati sensibili. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**27. Garanzie per i dati giudiziari. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Titolo IV**

*Soggetti che effettuano il trattamento<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**28. Titolare del trattamento. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**29. Responsabile del trattamento. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**30. Incaricati del trattamento. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Titolo V**

Sicurezza dei dati e dei sistemi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo I

### *Misure di sicurezza*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**31. Obblighi di sicurezza.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**32. Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**32-bis. Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e poi abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *Misure minime di sicurezza*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**33. Misure minime.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**34. Trattamenti con strumenti elettronici.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**36. Adeguamento.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo VI**

### **Adempimenti**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**37. Notificazione del trattamento.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**38. Modalità di notificazione.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**39. Obblighi di comunicazione.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**40. Autorizzazioni generali.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**41. Richieste di autorizzazione.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo VII**

Trasferimento dei dati all'estero¹

¹ Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**44. Altri trasferimenti consentiti.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**45. Trasferimenti vietati.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Parte II**

Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonchè disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo 0.I**

Disposizioni sulla base giuridica¹

¹ Titolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**45-bis. Base giuridica.** 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonchè dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo I**

Trattamenti in ambito giudiziario

### **Capo I**

*Profili generali*¹

¹ Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**46. Titolari dei trattamenti.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**47. Trattamenti per ragioni di giustizia.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**48. Banche di dati di uffici giudiziari.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**49. Disposizioni di attuazione.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### Minori

**50. Notizie o immagini relative a minori.** 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale¹.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo III

### Informatica giuridica

**51. Principi generali.** 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

**52. Dati identificativi degli interessati.** 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento¹.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte¹.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo II**

Trattamenti da parte di forze di polizia

### **Capo I**

*Profili generali*

**53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

**54. Modalità di trattamento e flussi di dati.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

**55. Particolari tecnologie.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

**56. Tutela dell'interessato.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

**57. Disposizioni di attuazione.** [1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 decorso un anno dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 51/2018 (8 giugno 2019). Il presente articolo ha poi ripreso vigenza dalla data di entrata in vigore del D.L. 53/2019 (10 agosto 2019) e fino al 31 dicembre 2019 (art. 9, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77).

## **Titolo III**

Difesa e sicurezza dello Stato

### **Capo I**

*Profili generali*

**58. Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa.** 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento o previste da atti amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51<sup>1</sup>.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti amministrativi generali, che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51<sup>1</sup>.

3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo IV**

### **Trattamenti in ambito pubblico**

#### **Capo I**

##### ***Accesso a documenti amministrativi***

**59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico**<sup>1</sup>. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso<sup>2</sup>.

*1-bis.* I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale.** 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo II**

##### ***Registri pubblici e albi professionali***

**61. Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche**<sup>1</sup>. 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa<sup>2</sup>.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione<sup>2</sup>.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo III

#### *Stato civile, anagrafi e liste elettorali*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **62. Dati sensibili e giudiziari.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **63. Consultazione di atti.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo IV

#### *Finalità di rilevante interesse pubblico*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **66. Materia tributaria e doganale.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **67. Attività di controllo e ispettive.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **68. Benefici economici ed abilitazioni.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **70. Volontariato e obiezione di coscienza.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**71. Attività sanzionatorie e di tutela.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**72. Rapporti con enti di culto.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo V

### *Particolari contrassegni*¹

¹ Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo V

### Trattamento di dati personali in ambito sanitario

## Capo I

### *Principi generali*

**75. Specifiche condizioni in ambito sanitario.** 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere *h*) ed *i*), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali*¹

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**77. Modalità particolari.** 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

*a)* per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

*b)* per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

*a)* dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

*b)* dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**78. Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra**¹. 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento².

2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse².



3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto<sup>3</sup>.

4. Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che<sup>4</sup>:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati<sup>4</sup>:

a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente<sup>5</sup>;

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;

c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221<sup>6</sup>;

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>4</sup> Alinea così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>5</sup> Lettera così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>6</sup> Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**79. Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie<sup>1</sup>.** 1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate<sup>2</sup>.

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato<sup>3</sup>.

3. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie<sup>3</sup>.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**80. Informazioni da parte di altri soggetti.** 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**81. Prestazione del consenso.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.** 1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112<sup>1</sup>.

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di<sup>2</sup>:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato<sup>3</sup>;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia<sup>1</sup>.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Alinea così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Lettera così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**84. Comunicazione di dati all'interessato.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo III

#### *Finalità di rilevante interesse pubblico* <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo IV

#### *Prescrizioni mediche*

**87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**89. Casi particolari.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**89-bis. Prescrizioni di medicinali.** 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di

cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo V

### *Dati genetici*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**90. *Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo.*** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo VI

### *Disposizioni varie*

**91. *Dati trattati mediante carte.*** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**92. *Cartelle cliniche.*** 1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri<sup>1</sup>.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale<sup>2</sup>;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**93. *Certificato di assistenza al parto.*** 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

**94. *Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario.*** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo VI

### Istruzione

## Capo I

### *Profili generali*

**95. *Dati sensibili e giudiziari.*** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**96. *Trattamento di dati relativi a studenti.*** 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo VII**

Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Capo I**

#### ***Profili generali***

**97. *Ambito applicativo.*** 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**98. *Finalità di rilevante interesse pubblico.*** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**99. *Durata del trattamento.*** 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**100. *Dati relativi ad attività di studio e ricerca.*** 1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento<sup>1</sup>.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento<sup>1</sup>.

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**101. Modalità di trattamento.** 1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del regolamento<sup>1</sup>.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi<sup>1</sup>.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**102. Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica**<sup>1</sup>. 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica<sup>2</sup>.

2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare<sup>3</sup>:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica<sup>4</sup>;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Alinea così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>4</sup> Lettera così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**103. Consultazione di documenti conservati in archivi.** 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo III

### *Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**104. Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica**<sup>1</sup>. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica<sup>2</sup>.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**105. Modalità di trattamento.** 1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura<sup>1</sup>.

2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322<sup>1</sup>.

3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente<sup>1</sup>.

4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**106. Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.** 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**107. Trattamento di categorie particolari di dati personali.** 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**108. Sistema statistico nazionale.** 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**109. Dati statistici relativi all'evento della nascita.** 1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale di statistica, sentiti i Ministri della salute, dell'interno e il Garante<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.** 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**110-bis. Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici.** 1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 28, L. 20 novembre 2017, n. 167 e poi così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo VIII**

### **Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo I**

##### *Profili generali*

**111. Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro.** 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**111-bis. Informazioni in caso di ricezione di curriculum.** 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**112. Finalità di rilevante interesse pubblico.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo II**

##### *Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**113. Raccolta di dati e pertinenza.** 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo III**

##### *Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**114. Garanzie in materia di controllo a distanza<sup>1</sup>.** 1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**115. Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico<sup>1</sup>.** 1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale<sup>2</sup>.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo IV**



**116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato.** 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato dall'interessato medesimo<sup>1</sup>.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo IX**

Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Capo I**

*Assicurazioni*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**118. Informazioni commerciali.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**119. Dati relativi al comportamento debitorio.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**120. Sinistri.** 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione<sup>1</sup>.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## **Titolo X**

Comunicazioni elettroniche

### **Capo I**

*Servizi di comunicazione elettronica*

**121. Servizi interessati e definizioni**<sup>1</sup>. 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico

tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza<sup>2 3</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

**122. Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente.** 1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente<sup>1</sup>.

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente<sup>2</sup>.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e poi così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

**123. Dati relativi al traffico.** 1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento<sup>1</sup>.

4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3<sup>2</sup>.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata<sup>2</sup>.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**124. Fatturazione dettagliata.** 1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

**125. Identificazione della linea.** 1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5<sup>1</sup>.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**126. Dati relativi all'ubicazione.** 1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**127. Chiamate di disturbo e di emergenza.** 1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**128. Trasferimento automatico della chiamata.** 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

**129. Elenchi dei contraenti.** 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo

21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**130. Comunicazioni indesiderate.** 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5<sup>1</sup>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis<sup>1</sup>.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni<sup>2</sup>.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonchè, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe<sup>3</sup>;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonchè del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti<sup>3</sup>;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento<sup>3 4</sup>.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante<sup>4</sup>.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003<sup>1</sup>.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>3</sup> Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166.

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**131. Informazioni a contraenti e utenti<sup>1</sup>.** 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità.** 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione<sup>1</sup>.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni<sup>2</sup>.

2. [...] <sup>3</sup>.

3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private<sup>4</sup>.

3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato<sup>5</sup>.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo<sup>5</sup>.

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati<sup>5</sup>.

4. [...] <sup>3</sup>.

4-bis. [...] <sup>6</sup>.

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle

investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi<sup>7</sup>.

**4-quater.** Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale<sup>7</sup>.

**4-quinquies.** I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia<sup>8</sup>.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1<sup>9</sup>.

**5-bis.** È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167<sup>10 11</sup>.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109. La disposizione ivi contenuta ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009 (art. 6, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, nel testo così modificato dall'art. 1, D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito in L. 28 novembre 2008, n. 186).

<sup>3</sup> Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

<sup>4</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito in L. 23 novembre 2021, n. 178.

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito in L. 23 novembre 2021, n. 178.

<sup>6</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.

<sup>9</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito in L. 23 novembre 2021, n. 178 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>10</sup> Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>11</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in L. 26 febbraio 2004, n. 45.

**132-bis. Procedure istituite dai fornitori.** 1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69.

**132-ter. Sicurezza del trattamento.** 1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**132-quater. Informazioni sui rischi.** 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *Internet e reti telematiche*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**133. Codice di deontologia e di buona condotta.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo III

### *Videosorveglianza*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**134. Codice di deontologia e di buona condotta.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo XI

### *Libere professioni e investigazione privata*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo I

### *Profili generali*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**135. Codice di deontologia e di buona condotta.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo XII

### *Giornalismo, libertà di informazione e di espressione*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo I

### *Profili generali*

**136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.** 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento<sup>1</sup>:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Alinea così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



<sup>2</sup> Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**137. Disposizioni applicabili.** 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies<sup>1</sup>;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**138. Segreto professionale.** 1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

*Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**139. Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche.** 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Titolo XIII

Marketing diretto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Titolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo I

*Profili generali*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**140. Codice di deontologia e di buona condotta.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Parte III

## **Titolo I**

### Tutela amministrativa e giurisdizionale

#### Capo 0.I

##### *Alternatività delle forme di tutela*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**140-bis. Forme alternative di tutela.** 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### Capo I

##### *Tutela dinanzi al garante*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Seguiva la rubrica *Sezione I - Principi generali* soppressa dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**141. Reclamo al Garante.** 1. L'interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Seguiva la rubrica *Sezione II - Tutela amministrativa* soppressa dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**142. Proposizione del reclamo.** 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**143. Decisione del reclamo.** 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**144. Segnalazioni.** 1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Seguiva la *Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale* soppressa dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**144-bis. Revenge porn.** 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione <sup>acquisita</sup><sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

**145. Ricorsi.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**146. Interpello preventivo.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**147. Presentazione del ricorso.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**148. Inammissibilità del ricorso.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**149. Procedimento relativo al ricorso.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**150. Provvedimenti a seguito del ricorso.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**151. Opposizione.** [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**Capo II**

*Tutela giurisdizionale*

**152. Autorità giudiziaria ordinaria.** 1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonchè il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria¹.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150².

2. - 14. [...]³.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e poi sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il testo previgente la modifica del 2011 disponeva: *1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.*

Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: *1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonchè le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.*

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

<sup>3</sup> Commi abrogati dall'art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Il testo previgente disponeva: *2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.*

*3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.*

*4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.*

*5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.*

*6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.*

*7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.*

*8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.*

*9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.*

*10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.*

*11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.*

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

## **Titolo II**

### **Autorità di controllo indipendente<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Capo I**

##### ***Il garante per la protezione dei dati personali***

**153. Garante per la protezione dei dati personali.** 1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente e ai componenti compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali<sup>1</sup>.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpell<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**154. Compiti.** 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonchè fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;

- c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-*quater*;
- d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
- g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

- a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
- b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
- c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
- f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
- g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,

nonchè nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti subordinate<sup>1</sup>.

**5-ter.** Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari<sup>1</sup>.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**154-bis. Poteri.** 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**154-ter. Potere di agire e rappresentanza in giudizio.** 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *L'ufficio del garante*

**155. Ufficio del Garante<sup>1</sup>.** 1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**156. Ruolo organico e personale.** 1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonchè di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114<sup>1</sup>.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonchè all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<sup>2</sup>;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo<sup>1</sup>.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a trenta unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>1</sup>.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonchè quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Lettera così modificata dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### Capo III

#### *Accertamenti e controlli*

**157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.** 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



**158. Accertamenti.** 1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonchè quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**159. Modalità.** 1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti<sup>1</sup>.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile<sup>1</sup>.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica<sup>1</sup>.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**160. Particolari accertamenti.** 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**160-bis.** *Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento.* 1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

### **Titolo III**

#### **Sanzioni**

##### **Capo I**

##### *Violazioni amministrative*

**161.** *Omessa o inidonea informativa all'interessato.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**162.** *Altre fattispecie.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**162-bis.** *Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**162-ter.** *Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e poi abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**163.** *Omessa o incompleta notificazione.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**164.** *Omessa informazione o esibizione al Garante.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**164-bis.** *Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14 e poi abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**165.** *Pubblicazione del provvedimento del Garante.* [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**166.** *Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.* 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-*quinqies*, comma 2, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-*ter*. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma<sup>1</sup>.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-*ter*, 2-*quinqies*, comma 1, 2-*sexies*, 2-*septies*, comma 7, 2-*octies*, 2-*terdecies*, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4,

101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento<sup>1</sup>.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la **sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione**, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante o **dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante** e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, **realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione**. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante<sup>1</sup>.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo II

### *Illeciti penali*

**167. Trattamento illecito di dati.** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni<sup>1</sup>.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**167-bis. Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**167-ter. Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**168. Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante.** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**169. Misure di sicurezza.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**170. Inosservanza di provvedimenti del Garante.** 1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni<sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in L. 3 dicembre 2021, n. 205.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**171. Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.** 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**172. Pene accessorie.** 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Titolo IV**

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

#### **Capo I**

*Disposizioni di modifica*

**173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Sostituiva il comma 2 dell'art. 9, L. 30 settembre 1993, n. 388; abrogava il comma 2 dell'art. 10, L. 30 settembre 1993, n. 388; sostituiva l'art. 11, L. 30 settembre 1993, n. 388 e abrogava l'art. 12, L. 30 settembre 1993, n. 388.

**174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Aggiungeva due commi dopo il secondo all'art. 137, c.p.c.; modificava il comma 1 dell'art. 138, c.p.c.; modificava il comma 4 dell'art. 139, c.p.c.; modifica l'art. 140, c.p.c.; sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 142, c.p.c.; modificava l'ultimo comma dell'art. 142, c.p.c.; modificava il comma 1 dell'art. 143, c.p.c.; modificava il comma 1 dell'art. 151, c.p.c.; aggiungeva un comma dopo il primo all'art. 250, c.p.c.; modificava il comma 3 dell'art. 490, c.p.c.; modificava il comma 1 dell'art. 570, c.p.c.; modificava il comma 4 dell'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689; aggiungeva l'art. 15-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; sostituiva il comma 3 dell'art. 148, c.p.p.; aggiungeva il comma 5-bis all'art. 148, c.p.p.; modificava il comma 6 dell'art. 157, c.p.p.; sostituiva il comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271; modificava il comma 1 dell'art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890; modificava il comma 2 dell'art. 8, L. 20 novembre 1982, n. 890.

**175. Forze di polizia.** 1. [...] <sup>1</sup>.

2. [...] <sup>1</sup>.

3. [...] <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Sostituiva l'art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121.

**176. Soggetti pubblici.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Modificava il comma 3 dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241; aggiungeva il comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; sostituiva il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39; sostituiva il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

**177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Abrogava le lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 5, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; sostituiva il comma 5 dell'art. 51, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

**178. Disposizioni in materia sanitaria.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Modificava i commi 3 e 5 dell'art. 27, L. 23 dicembre 1978, n. 833; sostituiva il comma 1 dell'art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135; modificava il comma 2 dell'art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135; modificava il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539; abrogava le lett. *f*) e *h*) del comma 1 dell'art. 2, D.M. 11 febbraio 1997; modificava il comma 1, dell'art. 5-*bis*, D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in L. 8 aprile 1998, n. 94.

**179. Altre modifiche.** [...] <sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> Modificava l'art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339; modificava il comma 1 dell'art. 38, L. 20 maggio 1970, n. 300; modificava il comma 3 dell'art. 12, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 (decreto poi abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206); aggiungeva l'art. 107-*bis* al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (comma poi abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

## Capo II

### *Disposizioni transitorie*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Capo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**180. Misure di sicurezza.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**181. Altre disposizioni transitorie.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**182. Ufficio del Garante.** [...] <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Capo III

### *Abrogazioni*

**183. Norme abrogate.** 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
- f) l'articolo 2, comma 5-*quater*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;  
h) l'articolo 330-*bis* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;  
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.  
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

#### Capo IV

##### *Norme finali*

**184. Attuazione di direttive europee.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta.** [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**186. Entrata in vigore.** 1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

##### *Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali*

<i>Articolato del codice</i>	<i>Riferimento previgente</i>
Parte I Disposizioni generali Titolo I Principi generali	
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)	—
Art. 2 (Finalità) comma 1	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2	—
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati) comma 1	—
Art. 4 (Definizioni) comma 1, lett. a)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 675/1996
lett. c)	art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d)	cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
lett. e)	cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
lett. f)	art. 1, comma 2, lett. d), L. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. e), L. n. 675/1996
lett. h)	cfr. art. 19 L. n. 675/1996

lett. i)	art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. g), L. n. 675/1996
lett. m)	art. 1, comma 2, lett. h), L. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. i), L. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. l), L. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. a), L. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. m), L. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)	art. 1, lett. b, D.P.R. n. 318/1999
lett. c)	—
lett. d)	—
lett. e)	—
lett. f)	—
lett. g)	—
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999



lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione) comma 1	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE; artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1- <i>bis</i> , e 1- <i>ter</i> , L. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, L. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)	—
Titolo II Diritti dell'interessato	
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) comma 1	cfr. art. 12, dir. 95/46; art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) L. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) L. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti) comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, D.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- <i>bis</i> ) L. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4	—
Art. 9 (Modalità di esercizio) comma 1	art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 13, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4	art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all'interessato) comma 1	art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2	art. 17, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 17, commi, 5 D.P.R. n. 501/1998
comma 4	—

comma 5	—
comma 6	—
comma 7	art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 17, comma 7, D.P.R. n. 501/1998
comma 9	art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati Capo I Regole per tutti i trattamenti	
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) comma 1	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE; art. 9, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	—
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE; art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996;
comma 2	art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3	art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4	—
Art. 13 (Informativa) comma 1	cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; art. 10, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 10, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3	—
comma 4	art. 10, comma 3, L. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) Comma 1	cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; art. 17, comma 1, L. n. 675/1996
Comma 2	art. 17, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) comma 1	cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE : art. 18, L. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, L. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento) comma 1	cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2, L. n. 675/1996

comma 2	art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) comma 1	cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE ; art. 24- <i>bis</i> , comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 24- <i>bis</i> , comma 2, L. n. 675/1996
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) comma 1	—
comma 2	cfr. Art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3	cfr. Art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 4	—
comma 5	—
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) comma 1	art. 7, par. 1, lett. <i>E</i> ), dir. 95/46/CE ; art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2	art.22, comma 3- <i>bis</i> , L. n. 675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999
comma 3	art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3- <i>bis</i> , L. n. 675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) comma 1	cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;
comma 2	art. 5, comma 5- <i>bis</i> , D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) comma 1	—
comma 2	art. 2, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999
comma 3	art. 3, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999
comma 4	art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999

comma 5	art. 3, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999
comma 6	art. 3, comma 4, D.Lgs. N. 135/1999
comma 7	art. 3, comma 5, D.Lgs. N. 135/1999
comma 8	art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, D.Lgs. N. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs. N. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, D.Lgs. N. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. N. 135/1999
Capo III Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici	
Art. 23 (Consenso) comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) L. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso) comma 1, lett. a)	cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), L. n. 675/1996;
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), L. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), L. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), L. n. 675/1996
lett. g)	artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), L. n. 675/1996
lett. h)	—
lett. i)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), L. n. 675/1996; art. 7, comma 4 D.Lgs n. 281/1999

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) comma 1	art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996
comma 2	art. 21, comma 4, lett. <i>b</i> ), L. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) comma 1	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ; art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3, lett. <i>a</i> )	art. 22, comma 1- <i>bis</i> , L. n. 675/1996
comma 3, lett. <i>b</i> )	art. 22, comma 1- <i>ter</i> , L. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5	art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento	
Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1	—
Art. 29 (Responsabile del trattamento) comma 1	cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3	art. 8, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4	art. 8, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5	art. 8, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ; artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996
comma 2	art. 19, L. n. 675/1996
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I Misure di sicurezza	cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)	art. 15, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari) comma 1	art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2	art. 2, comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3	art. 2, comma 3, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171

Capo II Misure minime	
Art. 33 (Misure minime)	cfr. art. 15, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)	—
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)	—
Art. 36 (Adeguamento)	cfr. art. 15, comma 3, L. n. 675/1996
Titolo VI Adempimenti	
Art. 37 (Notificazione del trattamento) comma 1	art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4	art. 13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione) comma 1	art. 19, dir. 95/46/CE art. 7, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 12, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , L. n. 675/1996
comma 5	art. 12, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 6	—
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) comma 1, lett. a)	art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
lett. b)	—
comma 2	—
comma 3	—
Art. 40 (Autorizzazioni generali) comma 1	art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione) comma 1	—
comma 2	art. 14, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 14, comma 3, D.P.R. n. 501/1998

comma 4	art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Titolo VII Trasferimento dei dati all'estero	cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea) comma 1	—
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi) alinea del comma 1	art. 28, comma 1, L. n. 675/1996
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, L. n. 675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)	art. 28, comma 4, lett. g), L. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)	art. 28, comma 3, L. n. 675/1996
Parte II Disposizioni relative a specifici settori	
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)	—
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, L. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)	—
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)	—
Capo II Minori	
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)	—
Capo III Informatica giuridica	
Art. 51 (Principi generali)	—
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)	—
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I Profili generali	cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, L. n.

	675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)	—
Art. 55 (Particolari tecnologie)	—
Art. 56 (Tutela dell'interessato)	—
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)	—
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I Profili generali	art. 3, dir. 95/46/CE ;
Art. 58 (Disposizioni applicabili) comma 1	art. 4, commi 1, lett. <i>b</i> ) e 2, L. n. 675/1996
comma 2	art. 4, commi 1, lett. <i>e</i> ) e 2, L. n. 675/1996
comma 3	art. 15, comma 4, L. n. 675/1996
comma 4	—
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico Capo I Accesso a documenti amministrativi	
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)	art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. <i>c</i> ), D.Lgs. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)	art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II Registri pubblici e albi professionali	
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici) comma 1	art. 20, comma 1, lett. <i>f</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	—
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)	—
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)	art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999



comma 1	
comma 2	art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) comma 1	art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale) comma 1	art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) comma 1, lett. a)	art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)	art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) comma 1	art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)	art. 14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) comma 1	art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)	art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)	Prov. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V Particolari contrassegni	
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)	—

Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario Capo I Principi generali	cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
Art. 75 (Ambito applicativo)	art. 1. D.Lgs. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) comma 1	Art. 23, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	Art. 23, comma 3, (primo periodo), L. n. 675/1996
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso	
Art. 77 (Casi di semplificazione)	—
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)	—
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)	—
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)	—
Art. 81 (Prestazione del consenso)	—
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica) comma 1	—
comma 2	Art. 23, comma 1- <i>quater</i> , L. n. 675/1996
comma 3	—
comma 4	—
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)	—
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato) comma 1	art. 23, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2	—
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) comma 1	art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	—
comma 3	—

comma 4	art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	
lett. a)	art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)	art. 19, D.Lgs. n. 135/1999
lett. c)	art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV Prescrizioni mediche	
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari) comma 1	—
comma 2	art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V Dati genetici	
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo) comma 1	art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	—
comma 3	art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI Disposizioni varie	
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)	—
Art. 92 (Cartelle cliniche)	—
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) comma 1	art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2	—
comma 3	—
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)	—
Titolo VI Istruzione Capo I Profili generali	

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 12, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) comma 1	art. 330- <i>bis</i> , (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2	art. 330- <i>bis</i> , (terzo periodo), D.Lgs. n. 297/1994
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Capo I Profili generali	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)	—
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) Comma 1	art. 9, comma 1- <i>bis</i> , L. 675/1996
comma 2	art. 9, comma 1- <i>bis</i> , L. 675/1996
comma 3	art. 16, comma 2, lett. c- <i>bis</i> ), L. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)	art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998
Capo II Trattamento per scopi storici	
Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1	art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3	art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)	—
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici	
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) comma 1	art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1	art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 281/1999

comma 2	art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3	—
comma 4	—
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1	art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)	—
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)	—
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) comma 1	art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2	art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I Profili generali	
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 20, comma 2, lett. <i>b</i> ), D.Lgs., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2	art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3	art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 135/1999
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)	cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro	
Art. 114 (Controllo a distanza)	cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio) comma 1 e 2	art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV	

Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) commi 1 e 2	art. 12, L. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo Capo I Sistemi informativi	
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma 1	art. 20, comma 1, lett. <i>e</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1	art. 20, comma 1, lett. <i>d</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)	—
Art. 120 (Sinistri)	art. 2, comma 5- <i>quater</i> 1, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, convertito Da L. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I Servizi di comunicazione elettronica	
Art. 121 (Servizi interessati)	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente e dell'utente)	cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2	art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	—
comma 5	art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6	art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) comma 1	cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE art. 5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2	art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n. 171/1998
comma 5	—

Art. 125 (Identificazione della linea) comma 1	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2	art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4	art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5	art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza) comma 1	cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2	art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3	—
comma 4	art. 7, comma 2- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata) comma 1	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati)	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)	art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II Internet e reti telematiche	
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. <i>a</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III Videosorveglianza	
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. <i>g</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata Capo I Profili generali	
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 22, comma 4, lett. <i>c</i> ), secondo periodo, L. n. 675/1996

Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I Profili generali	cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero) comma 1, lett. <i>a</i> )	art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. <i>b</i> ) e <i>c</i> )	art. 25, comma 4- <i>bis</i> , L. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett. <i>a</i> )	art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. <i>b</i> )	art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. <i>c</i> )	art. 28, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, lett. <i>e</i> ), L. n. 675/1996; art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3	art. 20, comma 1, lett. <i>d</i> ), e art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale)	art. 13, comma 5, L. n. 675/1996
Capo II Codice di deontologia	
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)	art. 25, commi 2, 3 e 4, L. n. 675/1996
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali	
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. <i>c</i> ), D.Lgs. n. 467/2001
Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni	
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al Garante Sezione I Principi generali	Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)	—
Sezione II Tutela amministrativa	
Art. 142 (Proposizione dei reclami)	—
Art. 143 (Procedimento per i reclami)	art. 21, comma 3, L. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. <i>c</i> ) e <i>l</i> ), L. n. 675/1996



Art. 144 (Segnalazioni)	—
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale	
Art. 145 (Ricorsi) comma 1	art. 29, comma 1, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3	art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1	art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 3	—
Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a)	art. 18, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 501/1998
lett. b)	art. 18, comma 1, lett. c), - seconda parte - D.P.R. n. 501/1998
lett. c)	art. 18, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 501/1998
lett. d)	art. 18, comma 1, lett. c), - prima parte - D.P.R. n. 501/1998
lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, alinea del comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso) comma 1	art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso) comma 1	art. 20, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	Art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 4	—

comma 5	art. 20, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 8	Art. 29, comma 6- <i>bis</i> , L. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso) comma 1	art. 29, comma 5, L. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, L. n. 675/1996
comma 3	—
comma 4	art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998
comma 6	—
Art. 151 (Opposizione) comma 1	art. 29, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2	—
Capo II Tutela giurisdizionale	
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) comma 1	art. 29, comma 8, L. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	—
comma 5	—
comma 6	—
comma 7	—
comma 8	—
comma 9	—
comma 10	—
comma 11	—
comma 12	art. 29, comma 7, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
Comma 14	—

Titolo II L'Autorità	cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Capo I Il Garante per la protezione dei dati personali	
Art. 153 (Il Garante) comma 1	art. 30, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, L. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, L. n. 675/1996
comma 7	art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti) alinea del comma 1	art. 31, alinea, L. n. 675/1996
lett. a)	art. 31, comma 1, lett. b), L. n. 675/1996
lett. b)	art. 31, comma 1, lett. d), L. n. 675/1996
lett. c)	art. 31, comma 1, lett. c), L. n. 675/1996
lett. d)	art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n. 675/1996
lett. e)	art. 31, comma 1, lett. h), L. n. 675/1996
lett. f)	art. 31, comma 1, lett. m), L. n. 675/1996
lett. g)	—
lett. h)	art. 31, comma 1, lett. i), L. n. 675/1996
lett. i)	art. 31, comma 1, lett. g), L. n. 675/1996
lett. l)	art. 31, comma 1, lett. a), L. n. 675/1996
lett. m)	art. 31, comma 1, lett. n), L. n. 675/1996
comma 2	art. 31, comma 1, lett. o), L. n. 675/1996
comma 3	art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996
comma 4	art. 31, comma 2, L. n. 675/1996
comma 5	—
comma 6	art. 40 L. n. 675/1996
Capo II L'Ufficio del Garante	

Art. 155 (Principi applicabili) comma 1	art. 33, comma 1- <i>sexies</i> , L. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1	art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n. 675/1996
comma 2	—
comma 3	art. 33, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>quater</i> , L. n. 675/1996
comma 4	art. 33, comma 1- <i>ter</i> , L. n. 675/1996
comma 5	art. 33, comma 1- <i>quinqies</i> , L. n. 675/1996
comma 6	—
comma 7	art. 33, comma 4, L. n. 675/1996
comma 8	art. 33, comma 6, L. n. 675/1996
comma 9	art. 33, comma 6- <i>bis</i> , L. n. 675/1996
comma 10	art. 33, comma 2, L. n. 675/1996
Capo III Accertamenti e controlli	
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) comma 1	art. 32, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti) comma 1	art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità) comma 1	art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4	Art. 15, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	Art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 32, comma 5, L. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti) comma 1	art. 32, comma 6, primo periodo, L. n. 675/1996

comma 2	art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4	art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 5	—
comma 6	—
Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni amministrative	cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato) comma 1	art. 39, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie) comma 1	art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
comma 2	art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione) comma 1	art. 34, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante) comma 1	art. 39, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante) comma 1	—
Art. 166 (Procedimento di applicazione) comma 1	art. 39, comma 3, L. n. 675/1996
Capo II Illeciti penali	
Art. 167 (Trattamento illecito di dati) comma 1	art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998
comma 2	art. 35, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) comma 1	art. 37- <i>bis</i> , comma 1, L. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza) comma 1	art. 36, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2	art. 36, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) comma 1	art. 37, comma 1, L. n. 675/1996

Art. 171 (Altre fattispecie)	—
Art. 172 (Pene accessorie) comma 1	art. 38, comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I Disposizioni di modifica	
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)	—
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)	—
Art. 175 (Forze di Polizia)	—
Art. 176 (Soggetti pubblici)	—
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)	—
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria) comma 1	—
comma 2	—
comma 3	art. 4, comma 5, D.Lgs. N. 282/1999
comma 4	—
comma 5	—
Art. 179 (Altre modifiche)	—
Capo II Disposizioni transitorie	
Art. 180 (Misure di sicurezza)	—
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) comma 1	—
comma 2	—
comma 3	—
comma 4	art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma 5	—
comma 6	—
Art. 182 (Ufficio del Garante)	—

Capo III Abrogazioni	
Art. 183 (Norme abrogate)	—
Capo IV Norme finali	
Art. 184 (Attuazione di direttive europee) comma 1	—
comma 2	—
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)	—
Art. 186 (Entrata in vigore)	—

Allegato A

*Regole deontologiche*<sup>1 2</sup>

A1 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

A2 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

A3 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN

<sup>1</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 16, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>2</sup> V. D.M. 24 settembre 2014, D.M. 22 ottobre 2015, D.M. 31 gennaio 2019 e DD.MM. 15 marzo 2019 di integrazione del presente allegato.

Allegato B

*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*  
(artt. da 33 a 36 del codice)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Allegato abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

ALLEGATO C

*Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia*  
(Artt. 46 e 53 del codice)

<sup>1</sup> Allegato abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.